



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

P.I.

II° Piano degli Interventi 2022-2027
fase 1
Art. 17 LR n°11/2004

elaborato P-06

adottata DCC n°
approvato DCC n°

adozione

Maggio 2022

Relazione programmatica

Progettista:
Roberto Rampega - geometra



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(*Rampega Geom. Roberto*)

Consulente:
GianLuca Trolese - urbanista





Stampa: 12/03/2024
12:00:00
Comune di Cartura
Via Roma, 10
36010 Cartura (VI)
Tel. 0445/460111
Fax 0445/460112
www.comune.cartura.vi.it



RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato P06

1. PREMESSA.....	4
1.1 Contenuti della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	4
1.2 Elaborati della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027).....	4
1.3 Variazioni cartografiche della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027).....	5
1.4 Dimensionamento della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	5
1.5 Procedura di formazione della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027) ...	5
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	7
2.1 Istituzione del RECREDO.....	7
2.2 Variazioni della fase n.1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	7
3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS	8
3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"	8



1. PREMESSA

Il Consiglio Comunale del Comune di Cartura ha:

1. adottato il PATI tematico del "Conselvano" con delibera di consiglio comunale n. 36 del 28/11/2008 e approvato nella conferenza di servizi del 06/07/2011 ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 23/07/2012 pubblicato il 17/08/2012 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 31/08/2012 il PATI è divenuto efficace;
2. adottato il PAT con Delibera del commissario ad acta n. 1 del 05.11.2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Padova il 17/06/2011. La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale n°81 è stata pubblicata il 15/03/2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 28/04/2012 il PAT è divenuto efficace;
3. adottato il PAT variante 1 - di recepimento della LR. 14/2017 - con delibera di consiglio comunale n. 23 del 27.11.2020 che è stato successivamente approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 30.04.2021, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
4. adottato il I° PI (2016/21), di raccordo generale con la disciplina del PAT/PATI, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/12/2015 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2016, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
5. adottato la variante 1 al I° PI (2016/21) con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2018 successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2019, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;

La presente Variante si configura, quindi, come "fase 1" al II° PI (2022/27).

1.1 Contenuti della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

I contenuti della variante riguardano:

- l'adeguamento delle norme tecniche operative alla LR. 14/2019 e in particolare l'aggiornamento del registro dei crediti edilizi già presente nel PI vigente in applicazione dell' art. 52 del PAT in particolare per i coefficienti di compensazione e l'individuazione della fattispecie del credito di "rinaturalizzazione" cui alla LR. 14/2019;
- l'individuazione di puntuali modifiche alle NTO del PI vigente.

1.2 Elaborati della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 è composto dai seguenti elaborati, che integrano il PI vigente:

- ⇒ Elaborato P-05: norme tecniche operative, NTO (II° PI fase 1);



- ⇒ Elaborato P-06: Relazione programmatica (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-09: Registro dei crediti edilizi - RECREd (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-10: Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-11: Valutazione di compatibilità idraulica (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P14 - Verifica di assoggettabilità a VAS (II° PI fase 1).

1.3 Variazioni cartografiche della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 non prevede modifiche cartografiche.

1.4 Dimensionamento della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 non introduce nuove previsioni, la variante non incide sul dimensionamento urbanistico generale e non determina consumi di suolo ai sensi della LR. 14/2017.

1.5 Procedura di formazione della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dalla Legge Urbanistica Regionale all'articolo 18:

- "1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
- 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
- 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- 5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro



conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.

- 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
- 7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.
- 7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
- 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
- 9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. "



2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1 Istituzione del RECREd

L'art. 4 della LR. 14/2019 al comma 8 stabilisce:

"I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECREd, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.."

Con la presente variante (fase 1 al II° PI) si istituisce il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi cui elaborato P-09 "RECREd" in attuazione dell'art. 4 della LR. 14/2017 e le specifiche modalità di applicazione e gestione del credito edilizio.

2.2 Variazioni della fase n.1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La presente variante oltre a istituire con l'elaborato P-09 il "registro elettronico dei crediti edilizi - RECREd" e prevede alcune modifiche alle NTO.

Le NTO e del PI vigente sono state aggiornate all'art. 2, 22 e 50 prevedendo l'aggiornamento della procedura che determina la generazione e attribuzione del credito edilizio e . Sono stati aggiornati i seguenti articoli delle NTO prevedendo una migliore definizione dei parametri di intervento per il tessuto residenziale diffuso (T5).

Elaborato P-05 "NTO variazioni":

Articolo 2	Elaborati costitutivi del Piano degli Interventi
Articolo 22	Il tessuto residenziale diffuso (T5)
Articolo 50	Credito edilizio e opere incongrue

L'elaborato P-05 "norme tecniche operative - variazioni" della presente fase 1 evidenzia puntualmente le parti normative oggetto di modifica in recepimento ai nuovi disposti normativi e/o che risulti funzionali ad una migliore definizione e applicazione della disciplina urbanistica comunale vigente.



3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

Il PI, coerentemente con i "comandi" del Piano di Assetto del Territorio e dell'allegato Rapporto Ambientale, ha verificato la coerenza degli interventi previsti dal PAT stesso per ogni singolo intervento previsto dal PI.

La fase 1 al II° PI 2022/27 è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con procedura semplificata (come previsto dalla normativa vigente).

Si demanda allo specifico elaborato "P14 - Verifica di assoggettabilità a VAS - II° PI fase 1) cui DGR 791/2009 in riferimento allo specifico procedimento da avviare successivamente alla adozione della presente variante.

3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"

I contenuti della fase 1 al II° PI 2022/27 non determinano trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Nell'elaborato P-11 "Valutazione di Compatibilità Idraulica - II° PI fase 1" come previsto dalla normativa regionale è stata prodotta l'asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Tale asseverazione sarà inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.